

Dubbi di costituzionalità sul DL 518

Software: tutto da rifare?

Il decreto legislativo 518/92 per la tutela dei diritti sui programmi potrebbe essere dichiarato anticostituzionale. E aspettiamo ancora le leggi sulle banche dati e sui computer crime

di Manlio Cammarata



Il Ministero di Grazia e Giustizia.

Roma, 23 ottobre. L'incontro di studio «Tutela della proprietà intellettuale e commercio clandestino di videocassette e programmi per elaboratori», promosso dal Consiglio Superiore della Magistratura, si avvia tranquillamente alla conclusione. Ma

la relazione di Gianfranco D'Aietti, pretore di Monza, contiene una notizia-shock: il decreto legislativo N. 518/92, dice il magistrato, sulla tutela giuridica del diritto d'autore sul software, è incostituzionale. D'Aietti, che è uno dei più autorevoli studiosi italiani di informatica giuridica, osserva che alcune norme del decreto sono in contrasto con le disposizioni della legge-delega approvata dal Parlamento per l'attuazione della direttiva CEE 91/250. Questa difformità, secondo D'Aietti, renderebbe incostituzionale il decreto stesso. E altri giuristi hanno osservato che anche le disposizioni relative al «fine commerciale», che fa scattare la sanzione penale, non corrispondono al dettato della legge-delega.

Incominciamo dal punto sollevato da D'Aietti, sulla misura della sanzione. Per capire bene i termini della questione facciamo uno, anzi, due passi indietro. La direttiva 250, emessa dalla Comunità Europea il 14 maggio 1991, impone ai

paesi membri di regolamentare la tutela dei diritti degli autori dei programmi per elaboratore sulle base delle norme che, in ciascun paese membro, proteggono il «copyright» sulle opere letterarie. Norme che, in seguito a diverse convenzioni internazionali, sono abbastanza simili in tutto il mondo. L'articolo 10 della direttiva dice: *Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1993.* Ma alla fine del '92 l'Italia, come spesso accade, è in ritardo. Il 19 dicembre il Parlamento approva una legge-delega intitolata «Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno», che all'articolo 7 stabilisce i criteri sulla base dei quali il Governo deve emanare la legge sulla protezione del software. E il 29 dicembre, all'ultimo minuto, il decreto legislativo 518 vede la luce. Entra in vigore il successivo 15 gennaio, in ritardo su

quanto previsto dalla direttiva 250; ma è un ritardo da poco, il regolamento è ancora fermo in qualche cassetto di Palazzo Chigi.

Sconti di pena

Ed eccoci al punto. La legge-delega dice che sarà previsto che

la duplicazione abusiva a fini di lucro di programmi per elaboratore, nonché l'importazione, la commercializzazione anche mediante locazione e la detenzione per la commercializzazione dei programmi dei quali si sappia o si abbia motivo di ritenere che siano abusivamente duplicati costituiscano delitto punibile anche con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni. Invece l'articolo 10 del decreto delegato stabilisce che *Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 500.000 a L. 6.000.000.*

Da uno a dieci milioni nella previsione della legge delega, da mezzo milione a sei milioni nel decreto delegato: le di-

sposizioni legislative del Governo non rispettano la legge del Parlamento, quindi sono incostituzionali, secondo la maggior parte dei giuristi interpellati sul problema.

Che cosa succederà adesso? Molto probabilmente, al primo processo penale per la violazione della legge, i difensori solleveranno davanti al magistrato l'eccezione di incostituzionalità. Questi, se riterrà l'eccezione non infondata, sospenderà il processo e invierà gli atti al-

la Corte Costituzionale. Con quali conseguenze? Lasciamo la parola a Giovanni Buonomo, sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Roma: *Se la norma (art. 171-bis della legge sul diritto d'autore) venisse sottoposta all'esame della Corte Costituzionale si potrebbero verificare diverse ipotesi: 1) La Corte dichiara costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui prevede una pena pecuniaria nel minimo meno grave di quella fis-*

sata nella legge di delegazione (Risultato: il minimo della pena potrebbe essere integrato dalla previsione incriminatrice della legge di delegazione e passerebbe così da 500.000 a un milione di lire - oppure la norma rimarrebbe priva del minimo e il legislatore dovrebbe intervenire con una propria legge attuativa della delega)...

Fermiamoci un attimo qui, perché la seconda ipotesi del dottor Buonomo richiede un altro passo indietro.

Il Parlamento sotto accusa Interessa a qualcuno?

La domanda da porre mi sembra, dunque, essere non «quali iniziative vanno prese», ma piuttosto: «interessa a qualcuno che siano prese iniziative?».

Questa è stata la conclusione dell'intervento del professor Giuseppe Mirabelli al convegno organizzato a Roma dal CEILL (Centro Europeo Informazione Informatica e Lavoro) con il titolo «Leggi per l'informatica e le telecomunicazioni: le iniziative già compiute, le lacune ancora da colmare». Un convegno come tanti, con le solite facce sul palco e in platea, con le solite affermazioni, con i soliti interrogativi. Ma, ancora una volta, affermazioni e interrogativi pesantissimi, che lasciano un senso di impotenza: i convegnisti un giorno, i parlamentari il giorno prima e il giorno dopo, si riuniscono nello stesso luogo per trattare gli stessi argomenti; i primi indicano problemi e soluzioni, i secondi non se ne curano. O non legiferano, o legiferano male. Una specie di schizofrenia sembra pervadere l'Auletta dei Gruppi Parlamentari, a un passo dalla Camera dei Deputati, dove si svolgono i lavori.

Ma vediamo i contenuti del convegno sulle leggi per l'informatica. Tra i tanti interventi, oltre quello di Mirabelli, sul quale torneremo tra poco, si può prendere come sintesi della situazione legislativa quello di Donato Limone, professore di Informatica Giuridica all'Università di Camerino. *Nel nostro Paese, dice Limone, stiamo vivendo un periodo di riforme che interessano la riorganizzazione della PA. Una burocrazia moderna non può fare a meno delle tecnologie dell'informazione; la burocrazia stessa dovrà essere «multimediale», cioè, dovrà far «circolare» i dati e non più le carte ed i cittadini. Perché si possa accompagnare, sostenere, indirizzare il passaggio verso forme nuove di rapporto tra Stato e cittadino, burocrazia e cittadini è necessario che anche la politica legislativa abbia una sua sistemica e definita strategia con il relativo piano di attuazione. Riorganizzare le tecnologie e scandire il passaggio alla società multimediale significa definire un insieme di norme generali e specifiche in linea con*

tali obiettivi. Nel settore delle tecnologie dell'informazione non si può, quindi legiferare alla giornata, non ci si può permettere di legiferare (in modo settoriale) separatamente su radiotelevisione, informatica e telecomunicazioni... Il diritto e le leggi (e quindi i produttori di norme) non possono restare indietro, superati dalla realtà. I conflitti che potrebbero nascere tra norme e realtà sarebbero molto duri e pericolosi per il progresso e per il mondo del lavoro...

A volte sono le direttive CEE che ci «costringono» a legiferare per il processo di armonizzazione e recepimento delle direttive stesse. A volte, il divario legislativo con altri Paesi è troppo consistente, che quasi per forza di inerzia siamo costretti a legiferare. La legge sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato (n. 223/90) non ha molto in comune con i processi ed i programmi di telecomunicazioni. La n. 73/91 sugli impianti di diffusione televisiva via cavo ha poco a che vedere con la legge 223/90 e con la costruzione di una società multimediale. La legge n. 58/92 sulle disposizioni per la riforma delle TLC è spinta da logiche diverse da quella di considerare in modo integrato i sistemi televisivi, informatici e telematici. Il quadro si fa più preoccupante se ci si riferisce a quanto non è stato fatto da anni (e da anni è oggetto di commissioni di studio, disegni di legge e così via). Ci riferiamo ad alcune carenze di non poco conto: non abbiamo una normativa sulla privacy e le banche dati; non abbiamo una legislazione sui reati informatici... In materia di direttive CEE sulle TLC certamente non risplendiamo per eccessivo zelo... Non è stata recepita o attuata la direttiva 90/388/CEE, che si può definire una direttiva-quadro, di ampia portata e di particolare incidenza sotto il profilo politico istituzionale, sociale ed economico, oltre che giuridico (riguarda la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni, ndr)... I tempi di applicazione delle disposizioni comunitarie sono scaduti.

Ci fermiamo qui solo per motivi di spazio, perché l'intervento di Donato Limone è una vera requisitoria, un atto di accusa contro il Parlamento e i governi che si sono

succeduti negli ultimi anni. Lasciamo di nuovo la parola al professor Mirabelli, magistrato della Corte Suprema di Cassazione e autore, molti anni fa, del primo progetto di legge sulla protezione dei dati personali:

Il Comitato di esperti del Consiglio D'Europa che elaborò le Risoluzioni 22/73 3 29/74, poi adottate dal Consiglio dei Ministri fu presieduto da un italiano. Alla redazione della Convenzione di Strasburgo del 1981 collaborarono giuristi italiani. Non risulta, peraltro, che il Governo italiano abbia dato agli stessi opportune direttive od abbia prospettato specifici interessi di imprese e dell'amministrazione. Sul disegno di legge n. 1657 della IX legislatura, in tema di disciplina delle banche di dati personali si svolse a Roma, presso la Camera dei Deputati, una conferenza internazionale nel dicembre 1982, che espresse, nel complesso, una valutazione positiva. Il Parlamento italiano non ha mai preso in esame tale disegno. È stata emanata la legge 21 febbraio 1989 n. 98, che ha autorizzato la ratifica della Convenzione di Strasburgo, ma la ratifica non è mai stata effettuata in quanto manca nell'ordinamento italiano una normativa che attui i principi della Convenzione. Lo schema predisposto in relazione a questa legge dal Ministero di Grazia e Giustizia non è stato neppure preso in esame dal Consiglio dei Ministri, né il Parlamento ha preso in considerazione la proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Pellicanò, n. 6068 della X legislatura, che in gran parte lo riproduce. Il disegno di legge presentato alla Camera nell'attuale legislatura, recante il n. 1526, è tuttora all'esame delle Commissioni e non sembra destinato ad avanzare. Tutto ciò fa pensare che non vi sia né un'esigenza sentita dall'opinione pubblica, né un interesse delle imprese del settore all'emanazione di una disciplina legislativa della materia.

Frattanto la Commissione della Comunità Economica Europea ha redatto una proposta di direttiva, che è stata esaminata da Parlamento Europeo: non risulta che alcun parlamentare italiano abbia partecipato al dibattito.

Fine commerciale e fine di lucro

Torniamo al secondo motivo di possibile incostituzionalità del DL 518, dove si parla di «fini di lucro» e «scopi commerciali». Questo punto ha suscitato discussioni fin dalla pubblicazione del decreto perché, così come è formulato, non chiarisce del tutto se la detenzione di copie abusive per uso personale o all'interno di un'azienda costituisca «fine di lucro», non essendo del tutto pa-

cifico che il «risparmio» costituisca «lucro». E inoltre lo «scopo commerciale» potrebbe allargare l'ipotesi penale a tutti i casi di software abusivo detenuto da aziende commerciali, anche se non destinato alla vendita. La distinzione non è da poco, perché il fine di lucro fa scattare l'ipotesi di reato, quindi la galera e la multa, mentre in caso contrario si ha un semplice illecito civile che si risolve con il risarcimento del danno.

Fino a oggi è prevalsa l'interpretazio-

ne «allargata» del concetto di scopo commerciale, naturalmente sostenuta dalle associazioni dei produttori di software, ma se andiamo a rileggere il testo della legge-delega, le cose cambiano un bel po'. Infatti il decreto delegato stabilisce che deve essere punito *chiunque abusivamente... detiene a scopo commerciale...*, mentre la legge-delega prevedeva la punibilità della *detenzione per la commercializzazione*. La differenza è essenziale, perché nel pri-

A che punto siamo?

Reati informatici e tutela dei dati personali: due leggi importantissime che non riescono a vedere la luce. Per sapere che fine hanno fatto, ho tentato un'interrogazione alla banca dati del Senato, in occasione di una delle visite compiute per realizzare l'articolo che trovate nelle prossime pagine, in Cittadini & Computer. Ecco la situazione al 3 novembre 1993:

Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica - D'iniziativa del Ministro di Grazia e Giustizia CONSO GIOVANNI (Governo Ciampi-1) - Presentato alla Camera dei Deputati il 93/06/11... - Alla data del 93/07/29 approvato con modificazioni. (Quindi deve essere ancora esaminato dal Senato).

Disciplina dell'uso dei sistemi informativi personali - D'iniziativa del Dep ROTIROTI RAFFAELE (PSI) - Alla data del 93/11/03 in corso di esame da parte della Commissione II (Giustizia), in sede legislativa...

Disciplina delle banche dati personali ad elaborazione informatica e norme per la tutela degli individui in termini di riservatezza e diritto di informazione - D'iniziativa del Dep. PELLICANO GEROLAMO (PRI)... - Alla data del 93/11/03 in corso di esame da parte della Commissione II (Giustizia) in sede legislativa...

Tutela delle persone rispetto alla elaborazione informatica di dati personali - D'iniziativa del Ministro di Grazia e Giustizia MARTELLI CLAUDIO (Governo Amato-1)... - Alla data del 93/11/03 in corso di esame da parte della Commissione II (Giustizia) in sede legislativa...

La futura legge sulla protezione dei dati personali. Ecco il risultato della ricerca nella banca dati «Iter Legis» del Senato.

I0613 * C277300100 1 Document= 5 of 12.
 DATA = 93/06/14
 NDL =
 NFASE = C2773
 NLEGGE =
 ORIGINE = C2773
 RELTECN =
 STAMPATO = SI
 STATO = S
 TU =
 ITER = C2773 (assorbe il C1174) / S1454.
MATERIA --- Classificazione dell'intero DDL con termini TESEO ---
 COMPUTERS. SOFTWARE. TELEMATICA. BASI DI DATI. REATI.
 CODICE E CODIFICAZIONI.
 --- Classificazione di dettaglio con termini TESEO ---
 VIOLENZA E MINACCE (Art. 1, 2, 4, 9). PENE DETENTIVE (Art. 2, 4, 6, 9, 10). APPARECCHI E IMPIANTI ELETTRONICI (Art. 2). FALSITA' (Art. 3). TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Art. 4). PENE PECUNIARIE (Art. 4, 10). CORRISPONDENZA (Art. 5). INTERCETTAZIONI TELEFONICHE (Art. 6, 11, 12). RETI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE (Art. 8). PRODE (Art. 10). PROCESSO PENALE (Art. 11, 12). TELECOMUNICAZIONI (Art. 13).
 93/06/14
TITOLI Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica
 INIZIATIVA D' iniziativa del Ministro di Grazia e Giustizia CONSO GIOVANNI (Governo Ciampi-1).
 STATO ITER Senato
 Alla data del 93/08/13 assegnato alla Commissione II (Giustizia), in sede deliberante non ancora iniziato l' esame.
 FASE ESPOSTA C2773 Fase conclusa di iter in corso
 PRESENTAZIONE Presentato alla Camera dei Deputati il 93/06/11. Annunciato nella seduta P197 del 93/06/14.
 ASSEGNAZIONE Assegnato alla Commissione II (Giustizia), in sede legislativa il 93/06/22. Parere delle Commissioni I (Affari costituzionali), IX (Trasporti, poste e telecomunicaz.). Assegnazione annunciata nella seduta A202 del 93/06/22.
 CONSULTIVA Esaminato dal comitato I (Affari costituzionali), il 93/07/21 (parere favorevole).
 RELATORI Relatore alla Commissione Dep DIANA LINO (DC).
 TRATTAZIONE Discusso dalla Commissione II (Giustizia) in sede legislativa nelle sedute del 93/06/29 (discusso congiuntamente con C1174), del 93/07/01, del 93/07/06, del 93/07/27, del 93/07/29 (assorbimento di C1174), del 93/07/29 (approvato con modificazioni) del 93/07/29 (effettuato coordinamento).
 INTERVENTI Interventi in Commissione.
 Il 93/06/29 in discussione congiunta (vedi C1174).
 Il 93/07/01 Dep GARGANI GIUSEPPE (DC), Dep CICCIOMESSERE ROBERTO (FEE).
 Il 93/07/06 in discussione congiunta (vedi C1174).
 Il 93/07/27 in discussione congiunta (vedi C1174).
 Il 93/07/29 in discussione congiunta (vedi C1174).
 Dichiarazioni di voto rese nella seduta della Commissione II (Giustizia), in sede legislativa del 93/07/29.
 In discussione congiunta (vedi C1174).
STATO FASE Camera
 Alla data del 93/07/29 approvato con modificazioni.

mo caso potrebbe (ma non è certo) rientrare la semplice detenzione dei programmi, per uso interno, da parte di qualsiasi azienda commerciale, mentre nella formulazione originale della legge delega la previsione di reato era nettamente limitata alla commercializzazione, cioè alla vendita a terzi del programma duplicato abusivamente.

Su questo punto può essere opportuno leggere l'opinione di un altro noto studioso di informatica giuridica: Mario G. Losano, ordinario di Teoria Generale del Diritto all'Università Statale di Milano e direttore dell'Istituto per la documentazione giuridica del CNR di Firenze. Scrive Losano (su Zerouno dell'ottobre '93): *Il requisito dello «scopo commerciale» implica una soglia di punibilità per «detenzione» di copie non autorizzate abbastanza elevata, per evitare di colpire comportamenti riprovevoli ma socialmente tollerati. Insomma: non è penalmente sanzionabile l'uso di qualche copia pirata, perché non se ne faccia commercio... In realtà, la formulazione del decreto, causa la sua costruzione sintattica, è un po' contorta. Essendo l'inciso «ai medesimi fini» (cioè: «a fini di lucro») riferito ad azioni ulteriori rispetto alla duplicazione, ne deriva una «vendita a fini di lucro» (e quale vendita non lo è?) e una «detenzione a fini di lucro e a scopo commerciale» (quando lo scopo commerciale è per sua natura, comprensivo dello scopo di lucro)... Rispetto al «fine di profitto» il «fine di lucro» è qualcosa di meno, perché possono esserne tenuti fuori tutti i vantaggi non direttamente monetizzabili... Tuttavia, se si esclude dalla nozione di «fine di lucro» il semplice risparmio di una somma di danaro non finalizzato a uno scopo economico, si avrebbe una conseguenza di grande rilievo: non rientrerebbero nei comportamenti punibili penalmente la detenzione o la duplicazione all'interno di enti morali o associazioni con scopi non economici, come le università. La questione è, tuttavia, aperta.*

E adesso torniamo alle ipotesi di Giovanni Buonomo, sulle possibili conseguenze di un ricorso alla Corte Costituzionale. Afferma il sostituto procuratore: 2) *La Corte dichiara incostituzionale la norma nella parte in cui prevede la detenzione «a scopo commerciale» (in luogo della dizione delegata che era «detenzione per commercializzazione», cioè: allo scopo di fare commercio del programma abusivo); 3) la Corte dichiara non incostituzionale la norma poiché la dizione «a scopo commerciale» deve essere letta (coerentemente con la dizione della legge di delegazione) come*

«detenzione allo scopo di farne commercio», così mantenendo intatto il testo normativo.

Tutta colpa del panettone

A questo punto possiamo cercare di tirare qualche conclusione. Il problema del minimo della pena pecuniaria, a ben guardare, non dovrebbe essere poi così grave, perché non altera la sostanza della legge. Resta il fatto che le pene più gravi, previste dalla legge-delega in osservanza della direttiva CEE, appaiono ancora più esagerate di quelle del decreto delegato, già criticate da Vittorio Frosini (v. Informatica & Diritto su MCmicrocomputer del mese scorso).

Ma il punto più importante è il secondo. L'esatta definizione della detenzione «a scopo commerciale» è delicata, perché segna la linea di demarcazione tra il semplice illecito civile e il reato penalmente perseguibile. L'ipotesi sostenuta dalle associazioni dei produttori, che riuniva in un solo fascio il fine di lucro e lo scopo commerciale, configurando come un delitto praticamente qualsiasi forma di detenzione di software duplicato abusivamente, appariva per lo meno esagerata (l'avevo definita «terroristica», suscitando reazioni garbatamente polemiche). Ora, la rilettura del testo della legge-delega, chiarisce i termini esatti della norma.

La domanda che molti si porranno è questa: ammesso che i problemi sulla definizione del reato derivino da un malaccorto uso della sintassi, come è stato possibile un errore così grossolano come quello sulla misura delle sanzioni pecuniarie?

La risposta è di D'Aiotti, che nell'incanto del 23 ottobre ha citato anche la fonte delle sue informazioni: il decreto è stato sottoposto in tutta fretta alla firma del Presidente della Repubblica il 29 dicembre e qualcuno, frastornato da panettoni e canzoncine natalizie, ha tirato fuori il fascicolo sbagliato! Ma perché mai avrebbero dovuto esserci due testi diversi? La soluzione è nel già citato articolo di Mario G. Losano, che scrive: *Per concludere, vorremmo far notare un'anomalia che ci risulta inspiegabile. Il decreto legislativo è praticamente identico al vecchio disegno di legge governativo n. 3018, presentato al Senato il 18 ottobre 1991 per dare attuazione alla direttiva comunitaria. Non si comprende la ragione per cui questo vecchio articolo al vecchio disegno di legge governativo n. 3018, presentato al Senato il 18 ottobre 1991 per dare attuazione alla direttiva comunitaria. Non si comprende la ragione per cui questo vecchio articolo (che ha presumibilmente dato luogo al decreto delegato) non sia stato adeguatamente modificato, tenendo conto dei criteri predisposti in sede parlamentare. In realtà il testo era stato*

«adeguatamente modificato», ma poi il Capo dello Stato avrebbe firmato la vecchia versione. Incredibile!

E il regolamento?

Il professor Losano spinge ancora più avanti le sue critiche al DL 518, sia per la parte relativa al deposito del software presso la SIAE, sia per un'altra difformità tra legge-delega e decreto legislativo: la prima parla di nullità delle sole «disposizioni contrattuali» che violino la direttiva CEE, il secondo la nullità degli «accordi contrattuali». Sembra la stessa cosa, ma nella formulazione della legge-delega la violazione delle disposizioni non comporta la nullità dell'intero contratto, nell'articolato del decreto, invece, tutto il contratto viene travolto dalla violazione.

Del problema del regolamento SIAE abbiamo già parlato più volte su queste pagine: secondo le disposizioni europee avrebbe dovuto essere in vigore prima del 31 dicembre 1992; il DL 518 ha stabilito, in violazione della direttiva, che l'emanazione del regolamento dovesse avvenire «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge», cioè entro il 15 luglio; è passato il 15 novembre e del regolamento non c'è ancora traccia. Alla SIAE dicono che il ritardo è colpa Governo, che avrebbe ricevuto da un pezzo il testo definitivo, ma che non si decide a emanarlo.

Questo ritardo potrebbe non essere privo di conseguenze, perché dal regolamento dovrebbe venire la soluzione di un altro problema sollevato dal DL 518: il deposito dei programmi in un apposito registro della SIAE. Questo non era previsto dalla direttiva della Comunità Europea, ma la sua creazione è stata una richiesta, perfettamente giustificata, dei produttori di software. Ed è stato previsto dalla legge-delega. Ma anche qui il decreto delegato ha combinato un pasticcio, perché la legge-delega prevedeva *il deposito dei programmi per elaboratore, mentre il decreto dice: In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma.* E il listino? È come se di un brano musicale non venisse richiesto il deposito dello spartito! In attesa del regolamento, il software non può essere depositato, i bollini di convalida non possono essere impiegati e la norma penale che prevede l'aggravamento della pena per la duplicazione abusiva di software «bollato» non può essere applicata.

E intanto si avvicinano di nuovo le feste di fine anno. Speriamo bene! MS

Il più famoso plotter a penna è cresciuto.



DUE VOLTE PIU' GRANDE

DesignMate A1, il primo plotter a 8 penne dal prezzo veramente alla portata di tutti, è diventato in pochi mesi il plotter più venduto al mondo. E siccome spesso una buona idea ne porta con sé un'altra, CalComp ha ora creato il "fratello maggiore": un DesignMate A0, sempre eccezionalmente conveniente nel prezzo, ma un po' più grande, con un proprio piedistallo, per disegni grandi il doppio.

DUE VOLTE PIU' VELOCE

Il nuovo DesignMate A0 ha la stessa facilità d'uso, la stessa qualità grafica impeccabile e la stessa grande affidabilità del "fratello minore", ma è addirittura due volte più veloce (1070 mm/s). Entrambi i DesignMate, poi, sono compatibili con tutti i computer e con centinaia di software per CAD.

Se desiderate saperne di più, inviateci via fax allo 02-2686.2616 questa pagina con un vostro biglietto da visita oppure chiamate direttamente CalComp ExpressLine al numero verde 1670-18086.

* esclusa IVA
Disegni di Autodesk Inc.

CalComp Spa, Via dei Tulipani 5,
20090 Pieve Emanuele (MI)
Tel. 02 9078.1519

DesignMate, il miglior acquisto nei plotter.

 **CalComp**